

PARTE TERZA

AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO DEI MEZZI ECCEZIONALI (SINGOLI, MULTIPLI E PERIODICI)

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 01 - FINALITÀ E PRINCIPI
- ART. 02 - TIPI DI AUTORIZZAZIONE

**CAPO II
AUTORIZZAZIONI DI TIPO PERIODICO**

- ART. 03 - DEFINIZIONE AUTORIZZAZIONI PERIODICHE
- ART. 04 - DURATA
- ART. 05 - COMPETENZA
- ART. 06 - NULLA-OSTA DELLE ALTRE PROVINCE
- ART. 07 - CONDIZIONI DEL TRANSITO
- ART. 08 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE AUTORIZZAZIONI DI TIPO PERIODICO AGRICOLO
- ART. 09 - MAGGIORE USURA
- ART. 10 - RINNOVI E CONFERME DI VALIDITÀ
- ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - GENERALITÀ
- ART. 12 - DOMANDA PER LE AUTORIZZAZIONI PERIODICHE
- ART. 13 - DOMANDA DI RINNOVO E CONFERMA DI VALIDITÀ
- ART. 14 - RILASCIO E CONSEGNA PROVVEDIMENTI
- ART. 15 - INTERRUZIONE DEI TERMINI
- ART. 16 - SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA

**CAPO III
AUTORIZZAZIONI E PROROGHE DI TIPO SINGOLO/MULTIPLO**

- ART. 17 - DEFINIZIONE AUTORIZZAZIONI SINGOLE E MULTIPLE
- ART. 18 - DURATA AUTORIZZAZIONI
- ART. 19 - COMPETENZA
- ART. 20 - NULLA-OSTA DEGLI ALTRI ENTI
- ART. 21 - CONDIZIONI DEL TRANSITO
- ART. 22 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE AUTORIZZAZIONI MULTIPLE
- ART. 23 - NULLA-OSTA DELLA PROVINCIA DI LODI
- ART. 24 - MAGGIOR USURA
- ART. 25 - PROROGA AUTORIZZAZIONE
- ART. 26 - PROROGA NULLA OSTA
- ART. 27 - DOMANDA PER LE AUTORIZZAZIONI SINGOLE E MULTIPLE
- ART. 28 - DOMANDA PROROGA AUTORIZZAZIONE
- ART. 29 - DOMANDA DI NULLA OSTA
- ART. 30 - DOMANDA DI PROROGA DI NULLA -OSTA
- ART. 31 - RILASCIO E CONSEGNA PROVVEDIMENTI
- ART. 32 - INTERRUZIONE DEI TERMINI
- ART. 33 - SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA

**CAPO IV
TARIFFE**

- ART. 34 - TARIFFE DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI LODI
- ART. 35 - RIMBORSO ONERI NON DOVUTI

**CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 36 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITA' E PRINCIPI

Il presente regolamento disciplina, sulla base della normativa del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (poi C.d.S.) e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, le procedure di richiesta, integrazione, variazione, rilascio, diniego, annullamento, revoca, proroga, rinnovo, delle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità, rilasciate dalla Provincia di Lodi.

ART. 2 - TIPI DI AUTORIZZAZIONE

- 1) I veicoli e i trasporti eccezionali sono soggetti (art.10 comma 6 del C.d.S), a specifica autorizzazione alla circolazione.
- 2) Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali possono essere, (art.13 comma 1 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S.): **periodiche, singole, multiple.**

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI TIPO PERIODICO

ART. 3 - DEFINIZIONE AUTORIZZAZIONI PERIODICHE

L'autorizzazione di tipo periodico è l'autorizzazione valida per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo.

ART. 4 – DURATA

- 1) L'autorizzazione periodica ha durata massima di **12** mesi nei seguenti casi:
 - a) veicoli per uso speciale (autogrù, ecc.);
 - b) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;
 - c) autotreni ed autoarticolati destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere;
 - d) veicoli che trasportano pali per linee elettriche, telefoniche, o di pubblica illuminazione;
 - e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale;
 - f) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;
 - g) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti;
 - h) mezzi d'opera (rinnovo automatico con il pagamento dell'indennizzo di usura);
 - i) macchine operatrici eccezionali;
 - j) veicoli fuori sagoma;
 - k) macchine agricole eccezionali.
- 2) L'autorizzazione periodica ha durata massima di 24 mesi nei seguenti casi:
 - l) macchine agricole eccezionali;
- 3) Il periodo di validità richiesto per ogni singola autorizzazione deve essere unico e continuativo.

ART. 5 – COMPETENZA

- 1) In base a quanto stabilito dalla L.R. della Lombardia 5/1/2000 n.1 ed alla successiva deliberazione della Giunta Regionale n.5761 del 27/7/2001, la competenza relativa alle autorizzazioni di tipo periodico è stata trasferita alle Province che possono rilasciarle per l'intero territorio della Regione.
- 2) La Provincia di Lodi ha competenza al rilascio delle autorizzazioni di tipo periodico alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità qualora il richiedente l'istanza abbia la residenza nella Provincia medesima (L.R. 14 luglio 2009 n.11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti" art.71)
- 3) Nel caso in cui il richiedente non abbia la propria sede in Lombardia le autorizzazioni periodiche sono rilasciate da una delle Province della Regione Lombardia. (L.R. 14 luglio 2009 n.11 art.71).

ART. 6 - NULLA-OSTA DELLE ALTRE PROVINCE

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione di tipo periodico è subordinato al nulla-osta delle altre Province e di tutti i Comuni della Lombardia, in ciascuna autorizzazione si farà riferimento all' "Elenco delle strade non percorribili e quelle con limitazioni per il transito di veicoli e trasporti eccezionali all'interno della Regione

Lombardia” segnalate dalle Province e dai Comuni. La consultazione dell'elenco delle strade percorribili sulla rete viaria regionale lombarda potrà essere effettuata presso il sito web della Provincia di Cremona.

ART. 7 - CONDIZIONI DEL TRANSITO

- 1) Il transito del veicolo o trasporto eccezionale autorizzato dovrà effettuarsi all'interno dell'arco temporale indicato sull'autorizzazione e nel pieno rispetto:
 - a) degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica apposta, della compatibilità e della stabilità dei manufatti e delle norme del vigente Nuovo C.d.S.;
 - b) delle particolari limitazioni di percorribilità segnalate dagli enti proprietari delle strade;
 - c) delle eventuali ulteriori prescrizioni e/o limitazioni segnalate nel provvedimento autorizzativo stesso.
- 2) Il conducente del veicolo o trasporto dovrà essere munito, durante il transito, dell'autorizzazione da esibire su richiesta agli organi competenti in materia di polizia stradale;
- 3) Per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto devono essere costituiti sempre da materiale della stessa natura o riconducibili ad una stessa tipologia.
- 4) Potranno transitare solo i veicoli muniti dei dispositivi di segnalazione previsti dal vigente Nuovo C.d.S. e dal suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;
- 5) E' vietata la circolazione sulle banchine stradali e comunque in qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata;
- 6) Il transito dovrà effettuarsi in condizioni di buona visibilità;
- 7) Il titolare dell'autorizzazione, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, dovrà tempestivamente allontanarsi dalla sede stradale e condurre alla più vicina area disponibile il veicolo o convoglio oggetto del provvedimento.
- 8) Il titolare dell'autorizzazione dovrà accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade interessate dal trasporto e verificare che il transito, sia nei tratti in rettilineo che in quelli in curva possa essere eseguito regolarmente e con sicurezza al fine di non urtare gli eventuali impedimenti nel senso dell'altezza e/o larghezza, assicurando lungo l'intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m nel senso dell'altezza e di 0,20 m per lato nel senso della larghezza;
- 9) La Provincia di Lodi, per le strade di sua competenza interessate dal trasporto, per motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali, a situazioni di traffico o in relazione al peso ed all'ingombro del convoglio, potrà richiedere relazioni tecniche, con oneri a carico del richiedente, ed imporre eventuali condizioni o specifiche cautele e variazioni dell'itinerario proposto.
- 10) La Provincia di Lodi, ha la facoltà di sospendere e/o revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione rilasciata per esigenze collegate alla sicurezza stradale e della fluidità della circolazione, senza che il titolare dell'autorizzazione possa vantare pretese o risarcimenti di alcun genere.
- 11) La circolazione del veicolo o convoglio avviene a rischio e pericolo del trasportatore.
- 12) La Provincia di Lodi, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dal veicolo o trasporto a causa delle condizioni specifiche dei manufatti stradali o del piano viabile, né per i danni causati dal mezzo stesso su persone e/o cose;
- 13) Ogni danno prodotto alle strade percorse e alle pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico o a terzi, dovrà essere risarcito, a totale cura e spese, dell'intestatario dell'autorizzazione.
- 14) Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell'Ente Concessionario, rispettivamente per la rete delle Ferrovie dello Stato o per quelle in concessione, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.
- 15) I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C. a richiesta dell'interessato secondo un modello fissato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

ART. 8 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE AUTORIZZAZIONI DI TIPO PERIODICO AGRICOLO

- 1) Il veicolo che supera la larghezza di m 3,200 dovrà essere accompagnato da scorta tecnica con le modalità previste dall' art. 268 comma 4 del D.P.R. n. 495/92;
- 2) E' fatto obbligo di scorta tecnica, con le modalità di cui all'art. n.268, comma 4 del D.P.R. n.495/92, anche per i convogli agricoli che devono percorrere strade le cui dimensioni trasversali non garantiscano un franco libero del mezzo rispetto ai limiti di corsia di almeno m 0,20 per lato.

- 3) Il periodo di validità richiesto per ogni singola autorizzazione deve essere unico e continuativo e non può essere inferiore a quattro mesi.
- 4) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni rilasciate.

ART. 9 - MAGGIORE USURA

- 1) La misura dell'indennizzo dovuto alla Provincia di Lodi per la maggior usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali si calcola secondo le modalità stabilite nell'art. 18 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.S. e deve essere corrisposta secondo le tariffe allegate alla presente ed aggiornate ogni anno secondo l'indice Istat e pubblicate sul sito Web della Provincia di Lodi.
- 2) Dell'effettuato versamento fa fede l'attestazione di avvenuto pagamento da allegare alla domanda di autorizzazione.
- 3) Al fine di ottenere l'esonero dal pagamento dell'indennizzo di maggior usura, i proprietari dei mezzi aventi caratteristiche individuate negli artt. 62 c.3 e 104 c.3 del C.d.S. devono produrre un'adeguata documentazione che certifichi l'esistenza delle suddette caratteristiche. A tal fine dovrà essere prodotto lo schema di carico con particolare indicazione dell'area di impronta dei pneumatici sulla strada e la ripartizione dei carichi totali sugli assi.
- 4) In caso di mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo per la maggiore usura stradale, o effettuato oltre i termini stabiliti dalla legge, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

ART. 10 – RINNOVI E CONFERME DI VALIDITÀ

- 1) Le autorizzazioni di tipo periodico, sono rinnovabili su domanda resa legale, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a due anni, purché tutti i dati, relativi al veicolo, al suo carico e al percorso stradale indicati nell'autorizzazione originaria siano rimasti invariati.
- 2) La domanda di rinnovo deve contenere una dichiarazione attestante la necessità del rinnovo e la dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.
- 3) All'atto del rinnovo dell'autorizzazione, la Provincia di Lodi ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - GENERALITÀ

- 1) Le domande di autorizzazione, rinnovo, conferma di validità al transito di trasporti eccezionali periodici, devono essere compilate con le indicazioni e gli allegati richiesti dalle apposite modulistiche allegate alla presente e pubblicate sul sito internet della Provincia di Lodi
- 2) L'istanza deve essere presentata utilizzando la modulistica già predisposta dalla Provincia di Lodi e disponibile sul sito internet della Provincia di Lodi.

ART.12 - DOMANDA PER LE AUTORIZZAZIONI PERIODICHE

- 1) La domanda deve essere presentata, su carta resa legale, almeno quindici giorni prima della data di inizio validità dell'autorizzazione.
- 2) La domanda deve essere presentata per ogni singola ditta e deve contenere la distinta di tutti i documenti presentati.
- 3) Alla richiesta devono essere allegati tutti i documenti richiesti come indicato nella modulistica allegata alla presente e scaricabile dal sito internet della Provincia di Lodi.
- 4) La domanda può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it.

ART. 13 - DOMANDA DI RINNOVO E CONFERMA DI VALIDITÀ

- 1) La domanda deve essere presentata, almeno quindici giorni prima della data di inizio validità dell'autorizzazione.
- 2) La domanda deve essere presentata per ogni singola ditta e deve contenere la distinta di tutti i documenti presentati.
- 3) Alla richiesta devono essere allegati tutti i documenti richiesti come indicato nella modulistica allegata alla presente e scaricabile dal sito internet della Provincia di Lodi.
- 4) La domanda può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it.

ART. 14 - RILASCIO E CONSEGNA PROVVEDIMENTI

- 1) Le autorizzazioni periodiche ed il rinnovo delle stesse devono essere rilasciate entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza (timbro protocollo generale Provincia di Lodi). L'eventuale ritardo verrà opportunamente motivato
- 2) Le modifiche, integrazioni o variazioni richieste dopo il rilascio del provvedimento autorizzativo dovranno essere presentate per iscritto e seguiranno la stessa tempistica prevista per il rilascio dell'autorizzazione.
- 3) All'atto del rilascio, il soggetto incaricato del ritiro dell'autorizzazione, dovrà apporre data e firma sulla copia dell'autorizzazione. Ciò costituisce ricevuta di avvenuto rilascio della medesima. La copia datata e firmata verrà trattenuta da un funzionario della Provincia di Lodi.
- 4) L'autorizzazione può essere consegnata, direttamente alla persona che ha presentato istanza, ad una agenzia incaricata dal richiedente dell'istruzione della pratica, o ad altra persona delegata al ritiro. La persona delegata, al momento del ritiro del provvedimento, deve essere provvista o di un valido documento di riconoscimento e di una delega sottoscritta, timbrata e firmata, dal soggetto indicato nell'autorizzazione o della lettera di distinta.
- 5) L'autorizzazione, su richiesta, potrà essere recapitata anche a mezzo corriere, inviata a mezzo posta, od per altro mezzo di spedizione. In tal caso il richiedente l'autorizzazione dovrà allegare, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione, la relativa busta di ritorno documentazione, con tutti gli eventuali oneri di affrancatura.
- 6) Tutti gli oneri derivanti dalla consegna dell'autorizzazione sono a totale carico del destinatario.
- 7) L'Amministrazione Provinciale di Lodi, non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del provvedimento al destinatario.

ART. 15 - INTERRUZIONE DEI TERMINI

- 1) Ogni richiesta di modifica, integrazione e/o variazione delle istanze di autorizzazione in corso di istruttoria, determina interruzione dei termini di rilascio delle stesse.
- 2) Ove le istanze di autorizzazione o rinnovo siano irregolari o incomplete la Provincia di Lodi ne darà comunicazione all'interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle stesse, corrispondente a quella del timbro del protocollo generale. Tale comunicazione determina interruzione dei termini di rilascio dei provvedimenti richiesti.
- 3) Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro trenta giorni dalla comunicazione decorsi i quali la pratica verrà archiviata.
- 4) Dalla data in cui perverranno le integrazioni richieste ricomincerà a decorrere il termine dei quindici giorni per il rilascio dell'autorizzazione o rinnovo.

ART. 16 - SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA

- 1) E' facoltà della Provincia di Lodi sospendere, modificare e revocare, in qualunque momento, le autorizzazioni rilasciate. Il responsabile del servizio provvederà a comunicare il suddetto provvedimento motivandolo.
- 2) Gli eventuali rimborsi degli oneri versati verranno valutati dall'ufficio in base alla fattispecie verificatasi.

CAPO III

AUTORIZZAZIONI E PROROGHE DI TIPO SINGOLO/MULTIPLO

Art. 17 - DEFINIZIONE AUTORIZZAZIONI SINGOLE E MULTIPLE

Le autorizzazioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, sono dei seguenti tipi:

- 1) **multiple** - valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite o date libere ma entro un determinato periodo di tempo.
- 2) **singole** - valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo.

Art. 18 - DURATA AUTORIZZAZIONI

- 1) Le autorizzazioni di tipo singolo non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi 3.
- 2) Le autorizzazioni di tipo multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi 6.

Art. 19 – COMPETENZA

- 1) La L.R. n. 34 del 29/4/1995 ha stabilito che la competenza per le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo è stata trasferita alle Province che possono rilasciarle nei limiti della rete stradale di competenza regionale e con valore per l'intero itinerario o area specificamente indicati.
- 2) La Provincia di Lodi ha competenza al rilascio delle autorizzazioni di tipo singolo e multiplo qualora il richiedente l'istanza abbia la sede nella Provincia medesima.
- 3) Nel caso in cui il richiedente non risieda in Lombardia la Provincia di Lodi ha competenza al rilascio dell'autorizzazione singola o multipla se nella stessa Provincia sia ubicato il cantiere servito dal veicolo eccezionale o dal trasporto in condizioni di eccezionalità.

Art. 20 - NULLA-OSTA DEGLI ALTRI ENTI

- 1) La Provincia di Lodi rilascia l'autorizzazione previo parere (Nulla Osta) obbligatorio di tutti gli Enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati dal trasporto richiesto.
- 2) La mancata ricezione del nulla-osta degli Enti interpellati nel termine di cinque giorni dalla richiesta determina interruzione della procedura di autorizzazione. Non è applicabile l'istituto del silenzio-assenso.

Art. 21 - CONDIZIONI DEL TRANSITO

- 1) Il transito del veicolo o trasporto eccezionale autorizzato dovrà effettuarsi all'interno dell'arco temporale indicato sull'autorizzazione e nel pieno rispetto:
 - a. degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica apposta, della compatibilità e della stabilità dei manufatti ed delle norme del vigente nuovo codice della strada;
 - b. delle particolari limitazioni di percorribilità segnalate dagli enti proprietari delle strade;
 - c. delle eventuali ulteriori prescrizioni e/o limitazioni segnalate nel provvedimento autorizzativo stesso.
- 2) Il conducente del veicolo o trasporto dovrà essere munito, durante il transito, dell'autorizzazione da esibire su richiesta degli organi competenti in materia di polizia stradale;
- 3) Sull'autorizzazione dovrà essere annotato, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno d'effettuazione dello stesso.
- 4) Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Provincia di Lodi, a mezzo fax o tramite pec, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio, la data e l'ora del transito.
- 5) Nel caso di trasporto eccezionale il cui percorso sia stato autorizzato da diversi enti, la comunicazione di inizio transito dovrà essere inoltrata, a ciascun ente, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio.
- 6) Se i percorsi richiedono un tempo di percorrenza superiore alle ventiquattro ore dovrà essere precisato, in ciascuna comunicazione, il giorno in cui avverrà il transito sulle strade di competenza dell'Ente a cui la stessa è indirizzata.
- 7) Qualora per avaria meccanica, o per incidenti, o per avverse condizioni atmosferiche, si renda necessario sospendere il viaggio, la ripresa dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Lodi.
- 8) Potranno transitare solo i veicoli muniti dei dispositivi di segnalazione previsti dal vigente Nuovo C.d.S. e dal suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;
- 9) E' vietata la circolazione sulle banchine stradali e comunque in qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata;
- 10) Il transito dovrà effettuarsi in condizioni di buona visibilità;
- 11) Il titolare dell'autorizzazione, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, dovrà tempestivamente allontanarsi dalla sede stradale e condurre alla più vicina area disponibile il veicolo o convoglio oggetto del provvedimento.
- 12) Il titolare dell'autorizzazione dovrà accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione e verificare che il transito, sia nei tratti in rettilineo che in quelli in curva possa essere eseguito regolarmente e con sicurezza al fine di non urtare gli eventuali impedimenti nel senso dell'altezza e/o larghezza, assicurando lungo l'intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m nel senso dell'altezza e di 0,20 m per lato nel senso della larghezza;
- 13) La Provincia di Lodi, per le strade di sua competenza comprese nell'itinerario o nell'area interessata dal trasporto, per motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali, a situazioni di traffico o in relazione al peso ed all'ingombro del convoglio, potrà richiedere relazioni tecniche, con oneri a carico del richiedente, ed imporre eventuali condizioni, specifiche cautele e variazioni dell'itinerario proposto.
- 14) La Provincia di Lodi ha la facoltà di sospendere e/o revocare sia l'autorizzazione rilasciata sia il solo singolo transito autorizzato, in qualsiasi momento, per esigenze collegate alla sicurezza stradale e alla

fluidità della circolazione, senza che il titolare dell'autorizzazione possa vantare pretese o risarcimenti di alcun genere.

- 15) La circolazione del veicolo o convoglio avviene a rischio e pericolo del trasportatore.
- 16) La Provincia di Lodi non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dal veicolo o trasporto a causa delle condizioni specifiche dei manufatti stradali o del piano viabile, né per i danni causati dal mezzo stesso a persone e/o cose.
- 17) Ogni danno prodotto alle strade percorse e alle pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico o a terzi, dovrà essere risarcito, a totale cura e spese, dell'intestatario dell'autorizzazione.
- 18) Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell'Ente Concessionario, rispettivamente per la rete delle Ferrovie dello Stato o per quelle in concessione, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.
- 19) I veicoli e i trasporti dovranno essere accompagnati da scorta nei casi e nei modi previsti dall'art. 16 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S.
- 20) I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C. a richiesta dell'interessato secondo un modello fissato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Art. 22 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE AUTORIZZAZIONI MULTIPLE

- 1) Su ogni istanza può essere indicato un numero massimo di 10 viaggi.
- 2) Per ciascun viaggio devono rimanere invariati i percorsi e tutte le caratteristiche del trasporto.
- 3) In relazione a ciascun viaggio, l'istante può richiedere di essere autorizzato anche per il ritorno a carico e/o a vuoto indicando le relative dimensioni.

Art. 23 - NULLA-OSTA DELLA PROVINCIA DI LODI

- 1) La Provincia di Lodi, su richiesta delle altre Province della Lombardia, da inviarsi a mezzo fax o tramite *pec*, rilascia entro cinque giorni, sempre a mezzo fax o tramite *pec*, il nulla-osta al transito sulle strade di sua competenza comprese nell'itinerario o nell'area interessata al trasporto. L'eventuale ritardo nel rilascio del nulla-osta verrà motivato.
- 2) Non verranno rilasciati nulla-osta cumulativi per più autorizzazioni.
- 3) La ditta incaricata del trasporto dovrà sempre comunicare la data e l'ora del transito sulle strade di competenza dalla Provincia di Lodi, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del trasporto, a mezzo fax.
- 4) Relativamente alle condizioni del transito sulle strade di competenza della Provincia di Lodi si rinvia a quanto disposto all'art. 15.

Art. 24 - MAGGIOR USURA

- 1) La misura dell'indennizzo dovuto alla Provincia di Lodi per la maggior usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali si calcola secondo le modalità stabilite nell'art. 18 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.S.
- 2) Dell'effettuato versamento fa fede l'attestazione di avvenuto pagamento da allegare alla domanda di autorizzazione o nulla osta.
- 3) In caso di mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo per la maggiore usura stradale, o effettuato oltre i termini stabiliti dalla legge, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.
- 4) Per l'omissione o il ritardato pagamento parziale o totale del corrispettivo per la maggiore usura stradale, sulla richiesta di formalità entro i termini stabiliti dalla legge, si applica in aggiunta una sanzione pari al 30% dell'importo non versato.
- 5) La sanzione di cui al comma precedente, è ridotta a un quinto se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento, nonché al pagamento degli interessi moratori al tasso legale.

Art. 25 - PROROGA AUTORIZZAZIONE

- 1) Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, su domanda dell'interessato, in carta semplice, essere prorogate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso.
- 2) La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal richiedente che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede

la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.

- 3) All'atto della proroga dell'autorizzazione, la Provincia di Lodi ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.
- 4) L'autorizzazione prorogata non potrà essere più oggetto di ulteriore proroga.

Art. 26 - PROROGA NULLA OSTA

- 1) Per la proroga di un Nulla Osta della Provincia di Lodi si rinvia a quanto disposto all'art. 17.
- 2) Alla richiesta dovrà essere allegata la copia del Nulla Osta di cui si richiede proroga.
- 3) All'atto della proroga del Nulla Osta, la Provincia di Lodi ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nel Nulla Osta originario.
- 4) Il Nulla Osta prorogato non potrà essere più oggetto di ulteriore proroga.

Art. 27 - RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI SINGOLE E MULTIPLE

- 1) La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data di inizio validità dell'autorizzazione.
- 2) La domanda può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it.
- 3) Nella richiesta deve essere indicato l'oggetto del trasporto, la natura dello stesso, nonché l'eventuale imballaggio.
- 4) Alla richiesta devono essere allegati:
 - a. Bollettino di avvenuto versamento degli oneri di istruttoria;
 - b. Bollettino di avvenuto versamento degli oneri di maggior usura strada - se dovuto - con allegato il relativo schema di calcolo;
 - c. Bollettino di avvenuto versamento degli oneri di maggior usura strada - se dovuto - a tutti gli Enti della Regione Lombardia elencati nel percorso dell'autorizzazione, con allegati i relativi schemi di calcolo;
 - d. Schema di carico del convoglio a carico, in duplice copia, timbrato e firmato, dal legale rappresentante;
 - e. Schema di carico dell'eventuale convoglio a vuoto, in duplice copia, timbrato e firmato dal legale rappresentante;
 - f. Lettera di incarico del trasporto, nella quale si evidenzia il luogo di partenza e di destinazione del trasporto;
 - g. Dichiarazione di responsabilità di rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della Strada, timbrata e firmata dal legale rappresentante;
 - h. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, timbrata e firmata dal legale rappresentante, alla quale si deve allegare una fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante e le fotocopie, firmate e timbrate in ogni pagina, dei libretti di circolazione delle motrici e dei rimorchi elencati nella dichiarazione;
 - i. Fotocopia delle assicurazioni di tutti i convogli elencati nella richiesta di autorizzazione e/o nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con indicazione della scadenza assicurativa di ogni singolo convoglio e della dicitura che tale assicurazione comprende anche i convogli eccezionali;
 - j. Copia dell'autorizzazione rilasciata dalle Ferrovie dello Stato o da altro Ente concessionario, nel caso in cui il veicolo o trasporto eccezionale in altezza debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate;
 - k. Eventuale busta affrancata di ritorno della documentazione.

Art. 28 - DOMANDA PROROGA AUTORIZZAZIONE

- 1) La domanda deve essere presentata:
 - a. almeno cinque giorni prima della scadenza della relativa autorizzazione, se trattasi di proroga di una autorizzazione singola;
 - b. almeno quindici giorni prima della scadenza della relativa autorizzazione, se trattasi di proroga di una autorizzazione multipla;
- 2) La richiesta di proroga, sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, deve essere presentata su carta semplice specificando il motivo per il quale viene richiesto e contenere la dichiarazione che tutti i dati relativi al veicolo e al suo carico ed il percorso stradale, risultanti dall'autorizzazione originaria, sono rimasti invariati
- 3) La domanda può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it.

- 4) La proroga deve essere costituita da:
 - a. richiesta di proroga, in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta;
 - b. versamento degli oneri dovuti per istruire la pratica di proroga;
 - c. originale del documento bollato di autorizzazione al transito di trasporti eccezionali singoli o multipli, con allegati tutti i benestari di tutti gli Enti oggetto dell'autorizzazione;
 - d. eventuale busta affrancata di ritorno della documentazione, od altro mezzo di spedizione.

Art. 29 - DOMANDA DI NULLA OSTA

- 1) La domanda deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di inizio validità dell'autorizzazione.
- 2) La domanda può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it.
- 3) La richiesta di Nulla Osta al transito dovrà essere costituita da:
 - a. copertina fax con carta intestata della Provincia richiedente il benestare al transito;
 - b. copia della richiesta di autorizzazione al transito con indicati:
 - le generalità della ditta,
 - l'oggetto,
 - il periodo di transito richiesto,
 - il numero dei viaggi,
 - la specificazione se trattasi di viaggi di solo carico,
 - se si richiede il viceversa a vuoto e/o il viceversa a carico,
 - il transito notturno,
 - l'eventuale riduzione dell'altezza,
 - i dati della motrice e del rimorchio principali,
 - i dati delle motrici e dei rimorchi di riserva,
 - le dimensioni complessive del convoglio (lunghezza, larghezza, altezza, peso in tonnellate);
 - l'elenco dettagliato delle strade che la ditta intende percorrere sulla rete viabile della Provincia di Lodi;
 - c. lo schema di carico del convoglio a carico ed a vuoto;
 - d. il calcolo degli oneri per maggiore usura strada, se dovuti;
 - e. il bollettino di versamento degli oneri, se dovuti, per maggiore usura strada – La maggior usura strada, se dovuta, va versata alla Provincia di Lodi solo per i chilometri di competenza dell'Amministrazione Provinciale stessa.
 - f. ogni altro dato considerato opportuno per una corretta istruzione della pratica di Nulla Osta.

Art. 30 - DOMANDA DI PROROGA DI NULLA – OSTA

- 1) La domanda deve essere presentata almeno cinque giorni prima della scadenza del Nulla Osta.
- 2) La domanda può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it.
- 3) La richiesta di proroga di un Nulla Osta deve essere costituita almeno da:
 - a. copertina (fax) con carta intestata della Provincia richiedente il benestare al transito;
 - b. dichiarazione del richiedente, che specifichi che trattasi di richiesta di proroga di un Nulla Osta, con l'indicazione del periodo di proroga (giorni o mesi) che si richiede, nonché il motivo per il quale si richiede la stessa; copia del Nulla Osta di cui si richiede proroga.

Art. 31 - RILASCIO E CONSEGNA PROVVEDIMENTI

- 1) Le autorizzazioni periodiche di tipo non agricolo ed il rinnovo delle stesse, le autorizzazioni singole e multiple e la proroga delle stesse devono essere rilasciate entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza (timbro protocollo generale Provincia di Lodi). Le autorizzazioni periodiche di tipo agricolo e la proroga delle stesse devono essere rilasciate entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza. (timbro protocollo generale Provincia di Lodi). L'eventuale ritardo verrà opportunamente motivato;
- 2) Il nulla-osta e la proroga dello stesso relativo alle autorizzazioni singole e multiple devono essere rilasciate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza (timbro protocollo generale della Provincia di Lodi). L'eventuale ritardo verrà opportunamente motivato.
- 3) Le modifiche, integrazioni o variazioni richieste dopo il rilascio del provvedimento autorizzativo dovranno essere presentate per iscritto e seguiranno la stessa tempistica prevista per il rilascio dell'autorizzazione o del nulla-osta.

- 4) All'atto del rilascio, il soggetto incaricato del ritiro dell'autorizzazione, dovrà apporre data e firma sulla copia dell'autorizzazione. Ciò costituisce ricevuta di avvenuto rilascio della medesima. La copia datata e firmata verrà trattenuta da un funzionario della Provincia di Lodi.
- 5) L'autorizzazione può essere consegnata, direttamente alla persona che ha presentato istanza, ad una agenzia incaricata dal richiedente dell'istruzione della pratica, o ad altra persona delegata al ritiro. La persona delegata, al momento del ritiro del provvedimento, deve essere provvista o di un valido documento di riconoscimento e di una delega sottoscritta, timbrata e firmata, dal soggetto indicato nell'autorizzazione o della lettera di distinta.
- 6) L'autorizzazione, su richiesta, potrà essere recapitata anche a mezzo corriere, inviata a mezzo posta, od per altro mezzo di spedizione. - In tal caso il richiedente l'autorizzazione dovrà allegare, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione, la relativa busta di ritorno documentazione, con tutti gli eventuali oneri di affrancatura.
- 7) Tutti gli oneri derivanti dalla consegna dell'autorizzazione sono a totale carico del destinatario.
- 8) L'Amministrazione Provinciale di Lodi, non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del provvedimento al destinatario.

Art. 32 - INTERRUZIONE DEI TERMINI

- 1) Ogni richiesta di modifica, integrazione e/o variazione delle istanze di autorizzazione o di nulla-osta in corso di istruttoria, determina interruzione dei termini di rilascio delle stesse.
- 2) Ove le istanze di autorizzazione, proroga o rinnovo siano irregolari o incomplete la Provincia di Lodi ne darà comunicazione all'interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle stesse, corrispondente a quella del timbro del protocollo generale. Tale comunicazione determina interruzione dei termini di rilascio dei provvedimenti richiesti.
- 3) Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro trenta giorni dalla comunicazione decorsi i quali la pratica verrà archiviata.
- 4) Dalla data in cui perverranno le integrazioni richieste ricomincerà a decorrere il termine dei quindici giorni per il rilascio dell'autorizzazione, proroga o rinnovo.
- 5) Ove le istanze di nulla-osta o di proroga dello stesso inoltrate dalle altre Province alla Provincia di Lodi in relazione ad autorizzazioni singole e multiple siano irregolari o incomplete si applica la procedura prevista ai punti 2,3 e 4 del presente articolo sostituendo al termine di quindici giorni il termine di cinque giorni.

Art. 33 - SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA

- 1) E' facoltà della Provincia di Lodi sospendere, modificare e revocare, in qualunque momento, le autorizzazioni o nulla osta rilasciati. Il responsabile del servizio provvederà a comunicare il suddetto provvedimento motivandolo.
- 2) Gli eventuali rimborsi degli oneri versati verranno valutati dall'ufficio in base alla fattispecie verificatasi.

CAPO IV

ART. 34 - TARIFFE DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI LODI

- 1) Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione, le spese relative alla istruttoria della pratica e le spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso, gli accorgimenti tecnici atti a salvaguardare le opere stradali, le eventuali opere di rafforzamento necessarie.
- 2) Le tariffe che il richiedente dovrà versare, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni rinnovi o proroghe, alla circolazione del trasporto eccezionale, sono deliberate, con separato provvedimento, dagli organi collegiali competenti, in base al D.Lgs. 267/2000 art. n. 42.
- 3) La Provincia di Lodi, per le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessata al trasporto, per motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali a situazioni di traffico in relazione al peso ed all'ingombro del convoglio, potrà richiedere oneri derivanti da relazioni tecniche relative alle autorizzazioni ed ai nulla osta.
- 4) Le tariffe che l'interessato dovrà corrispondere sono nella successiva tabella.

TABELLA "C"

IMPORTO DEI DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO DI TRASPORTI ECCEZIONALI		
Oneri di istruttoria	Importo in Euro arrotondato	Validità fino al
Trasporti eccezionali di tipo singoli o multipli su itinerario prefissato	€. 62,00	31.12.2018
Proroga trasporti eccezionali di tipo singoli o multipli su itinerario prefissato	€. 56,00	31.12.2018
Trasporti periodici mezzi agricoli	€. 55,00	31.12.2018
Rinnovo Trasporti periodici mezzi agricoli	€. 50,00	31.12.2018
Trasporti eccezionali periodici non agricoli	€. 62,00	31.12.2018
Rinnovo Trasporti eccezionali periodici non agricoli	€. 56,00	31.12.2018
Conferma di validità trasporti eccezionali periodici non agricoli	€. 20,00	31.12.2018

Art. 35 - RIMBORSO ONERI NON DOVUTI

- 1) Il rimborso degli oneri non dovuti, avverrà su richiesta scritta da parte del richiedente, in base alle vigenti norme.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non disposto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel:

- D.L. n. 285 del 30/04/92 "Nuovo C.d.S." e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. n. 495 del 16/12/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge Regionale n. 34 del 29/04/95 "Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità".
- Legge Regionale n. 1 del 05/01/2000.